



07/1992

di Ernesto Faravelli

TATUAGGIO NEI SUINI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Decreto 18 ottobre 1991

n. 427

La normativa Nazionale prevede che tutti i suini siano contrassegnati con tatuaggio al fine di consentirne l'identificazione.

In passato si provvedeva a apporre il tatuaggio quando veniva praticato il trattamento immunizzante contro la peste suina classica.

In seguito alla sospensione di questo trattamento (vedi scheda "Sanità/Legislazione 3.1") il Ministero della sanità con D.M 18 ottobre 1991, n. 427 "regolamento per la profilassi della peste suina classica" (vedi scheda "Sanità/Legislazione 3.10") ha emanato la nuova normativa relativa al contrassegno per il tatuaggio dei suini allevati.

Per la particolare importanza dei contenuti degli art. 15 e 16, se ne ravvisa l'opportunità di dare una sintesi delle disposizioni più significative prima di presentare per esteso i due articoli:

Art. 15 comma 5: *L'allevatore deve presentare al sindaco del Comune sede dell'allevamento, entro e non oltre il prossimo 8 marzo, una dichiarazione in duplice copia (v. allegato IV del decreto) necessaria ai fini dell'ottenimento, da parte della USL competente per territorio, del codice di identificazione dell'allevamento stesso.*

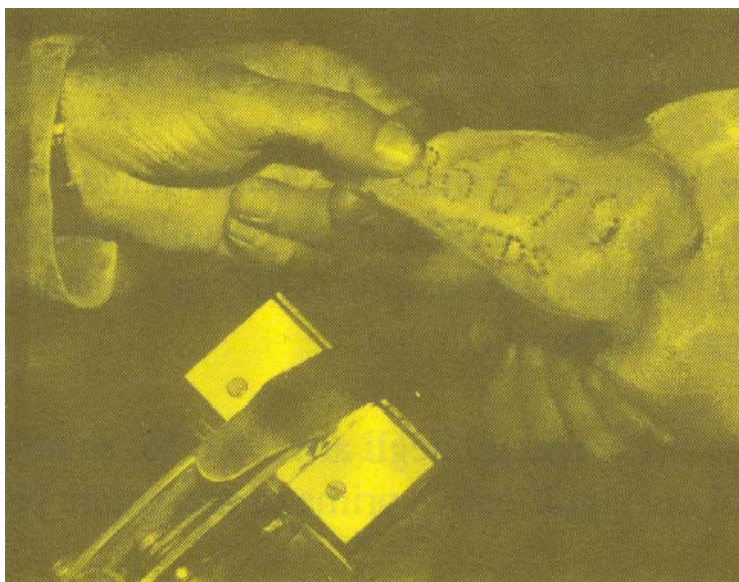
Art. 15 comma 7: *sempre entro il prossimo 8 marzo, il proprietario o il detentore dei suini deve istituire, ove non vi abbia già provveduto, un apposito registro di carico e scarico su cui annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita dei suini;*

Art. 16 comma 1: *a partire dal prossimo 7 maggio, il proprietario dei suinetti di età inferiore ai 70 giorni, nonché di quelli da trasferirsi ad altri allevamenti, deve contrassegnare gli stessi all'orecchio sinistro con marchio a tatuaggio riportante le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune, la sigla della provincia ed il numero progressivo assegnato all'allevamento su base comunale dalla USL competente per territorio.*

Da tale operazione vengono esclusi i riproduttori iscritti al Libro genealogico ufficiale (comma 2), mentre i suini da allevamento o da ingrasso d'importazione devono essere contrassegnati entro 72 ore dall'arrivo, oltre che con il marchio sopra descritto, anche con la sigla automobilistica internazionale del paese di provenienza (comma 3).

Art. 16 comma 5: *All'atto dello spostamento dei suini, il trasportatore e' tenuto ad esigere dall'allevatore anche una dichiarazione (v. allegato V del decreto) in cui venga*

riportato il numero dei capi e la relativa indicazione del marchio previsto al comma 1 dell'art. 16. La stessa dichiarazione, una volta raggiunto il luogo di destinazione degli animali, deve essere consegnata dal destinatario al veterinario della USL competente per territorio entro e non oltre le 48 ore successive all'arrivo dei suini.



.....(omissis).....

Art. 15

1. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'Art. 16, i suini nelle aziende di origine devono essere contrassegnati entro settanta giorni dalla nascita e comunque prima di essere trasferiti dalle aziende stesse conformemente a quanto eventualmente disposto dalle autorità sanitarie locali o dalle unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio o dall'autorità sanitaria regionale.
2. Qualora non siano state emanate disposizioni per la identificazione degli allevamenti, i suini entro settanta giorni e comunque prima di essere trasferiti dalle aziende di origine devono essere contrassegnati, a cura dei detentori all'orecchio sinistro, con marchio a tatuaggio composto dalla sigla della provincia e dalle ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al comune ove ha sede l'allevamento
3. L'indicazione del contrassegno di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato sul modo 4 "Dichiarazione di provenienza degli animali" previsto dall' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per il trasporto dei suini anche nell' ambito dello stesso comune. (*)
4. L'esemplare. della dichiarazione di provenienza di cui al comma 3 che scorta gli animali durante il trasporto, deve essere consegnato, al momento dello scarico, dal trasportatore al

destinatario che deve provvedere, entro le quarantotto ore successive all'arrivo degli animali a consegnarlo al Servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

5. Ai fini di uniformare il sistema di identificazione degli allevamenti dei suini su tutto il territorio nazionale, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto chi alleva suini è tenuto a presentare al sindaco del comune nel quale è ubicato l'allevamento, una dichiarazione in duplice copia contenente i seguenti dati, avvalendosi dell'allegato IV:

a) cognome, nome e residenza del proprietario dei suini; nel caso in cui si tratti di società ragione sociale o denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA;

b) comune, via o località e numero civico della azienda;

c) cognome, nome e residenza della persona addetta all'allevamento, se diversa dal proprietario.

6. I dati suddetti devono essere trasmessi immediatamente dal comune all'U.S.L. competente per territorio che deve provvedere alla registrazione dei dati suddetti, assegnando a ciascun allevamento un numero progressivo comune per comune, che deve essere notificato al proprietario dell'allevamento stesso entro i termini più brevi.

7. Entro il termine indicato dal comma 5 i proprietari o i detentori dei suini devono istituire, ove non vi abbiano già provveduto, un registro di carico e scarico per ciascun allevamento, nel quale devono essere annotati i seguenti dati:

a) consistenza dell'allevamento, con suddivisione per categorie e con registrazione delle nascite, data e numero dei suinetti nati, entro quindici giorni dal parto;

b) acquisti (data, numero e categoria dei capi acquistati, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del venditore);

c) suini morti (data del decesso, numero e categoria dei suini morti);

d) suini macellati per uso familiare (data, numero e categoria);

e) suini venduti (data della spedizione, numero dei suini spediti e categoria, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del compratore).

8. Ciascun registro esaurito deve essere conservato, a cura del proprietario, per almeno un anno dalla data dell'ultima registrazione effettuata.

Art. 16

1. Al fine di consentire l'identificazione dei suini ed il controllo della movimentazione degli stessi, con decorrenza dal cento ventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i suinetti, negli allevamenti di origine, entro e non oltre settanta giorni dalla nascita, e comunque prima di essere trasferiti dagli allevamenti stessi devono essere contrassegnati all'orecchio sinistro, a cura del proprietario dell'allevamento, con marchio a tatuaggio composto:

- a) dalle ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al comune ove ha sede l' allevamento;
 - b) dalla sigla della provincia;
 - c) dal numero progressivo assegnato all'allevamento su base comunale dall'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Sono esentati dalla marchiatura di cui al comma 1 i riproduttori della specie suina iscritti nel libro genealogico italiano portanti sulla faccia esterna del padiglione auricolare destro, a norma del decreto ministeriale 23 ottobre 1986, il marchio a tatuaggio formato dalla sigla provinciale e dal numero di matricola progressivo.
 3. I suini da allevamento o da ingrasso destinati alla riproduzione o alla produzione della carne introdotti dai Paesi comunitari o dai Paesi terzi devono essere contrassegnati, entro settantadue ore dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, con il marchio previsto al comma 1, preceduto dalla sigla automobilistica internazionale del Paese di provenienza.
 4. I caratteri a stampa per i marchi di cui ai commi 1 e 2 dovranno avere un'altezza non inferiore a 0,5 centimetri sia per le lettere che per le cifre.
 5. Dalla data prevista dal comma 1, per i suini da spostare anche nell'ambito dello stesso comune e per qualsiasi destinazione, il trasportatore è tenuto ad esigere da chi spedisce i suini che alla dichiarazione di provenienza degli animali prevista dall' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. modo n. 4, sia unita la dichiarazione di cui all' allegato V del presente decreto, nella quale per ciascun, gruppo di suini portanti lo stesso marchio venga riportato il numero dei capi e la relativa indicazione del marchio previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo oppure ai commi 1 o 2 dell' art. 15, nel caso si tratti di suini marcati prima della data prevista dal comma 1 del presente articolo.
 6. L'esemplare della dichiarazione di cui all'allegato V che scorta gli animali durante il trasporto deve essere consegnato al momento dello scarico, unitamente al citato modello n. 4, dal trasportatore al destinatario che deve provvedere, entro le quarantotto ore successive all'arrivo degli animali, a consegnarlo al servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio.

.....(omissis).....

MODULO DI RILEVAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI SUINI

ANNO

- COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO

o

NOME E RAGIONE SOCIALE

RESIDENZA O SEDE LEGALE

PROVINCIA

COMUNE

VIA N° CAP

PREFISSO E NUMERO TELEFONICO

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

-SEDE ALLEVAMENTO

PROVINCIA

COMUNE

VIA N° CAP

PREFISSO E NUMERO TELEFONICO

-ADDETTO ALL'ALLEVAMENTO (1)

COGNOME E NOME

RESIDENZA

PROVINCIA

COMUNE

VIA N° CAP

PROPRIETARIO - Firma

LEGALE RAPPRESENTARE - Nome

Firma

(1) Se diverso dal proprietario

RISERVATO ALLA U.S.L.

Numero progressivo assegnato su base comunale

Composizione risultante del tatuaggio:

N° del Comune

Sigla Provincia

Numero progressivo

Bollo

Firma del Responsabile Servizio Sanità Animale

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER TRASPORTO DI SUINI

(Da allegare al mod. n. 4 previsto da articolo 31 D.P.R. 8/2/1954 n. 320)

NUMERO DEI CAPI	INDICAZIONE DEL MARCHIO

I suini sopraindicati provengono dall'allevamento situato nella

Provincia di

nel Comune di

via e n. civico.....

località

L'allevamento da cui provengono i sopraindicati suini è contraddistinto dal seguente marchio.

 |_|_|_| 1) |_|_| 2) |_|_|_|_| 3)

Data

FIRMA DELLO SPEDITORE

.....

1) N. Comune codice Istat

2) Sigla Provincia

3) N. progressivo assegnato dalla U.S.L.